



CH-3003 Berna, UFT

Ai servizi cantonali della navigazione

N. registrazione/dossier: BAV-513.310.2-00001/00009

Vs. riferimento:

Ns. riferimento:

Collab. responsabile:

Berna, 04 marzo 2016

Circolare n. 50

Rinuncia all'obbligo di contrassegnare i cosiddetti «piccoli gommoni»

Gentili signore, egregi signori,

l'anno scorso i media hanno riportato vari casi di incidenti che hanno visto coinvolti i cosiddetti «piccoli gommoni» su alcuni corsi d'acqua in Svizzera. In seguito se ne è discusso anche nel Comitato dell'Associazione dei servizi cantonali della navigazione (vks). In quest'occasione, è emerso che la prassi cantonale concernente l'ammissione alla circolazione di questi natanti è palesemente non uniforme. La vks ha pertanto chiesto all'UFT di pubblicare una circolare in materia di ammissione alla circolazione dei cosiddetti «piccoli gommoni». La Commissione tecnica della vks ha presentato una proposta di testo.

La base giuridica della presente circolare è l'articolo 163 capoverso 3 dell'ordinanza sulla navigazione interna (ONI, RS 747.201.1). Deroghe alle disposizioni ONI, ulteriori rispetto a quelle menzionate nei capoversi 1 e 2 dell'articolo 163, possono pertanto essere concesse solo con l'autorizzazione dell'UFT. In questo senso, l'UFT approva il seguente regime in materia di deroghe proposto da vks.

La norma SN EN ISO 6185 parte 1 sancisce i requisiti per i battelli pneumatici con un motore dalla potenza massima di 4,5 kW, distinguendo quattro diverse categorie (I - IV) di imbarcazioni. Le seguenti categorie di battelli pneumatici sono rilevanti per l'applicazione della presente circolare:

- categoria I: battelli a propulsione manuale;
- categoria II: battelli motorizzati, la cui potenza non supera le 4,5 kW.

Ufficio federale dei trasporti UFT
Indirizzo postale: CH-3003 Berna
Sede: Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen

www.bav.admin.ch





N. registrazione/dossier:: BAV-513.310.2-00001/00009

Le imbarcazioni che rientrano in queste due categorie e che navigano in corsi d'acqua, canali o, come stabilito nell'articolo 42 ONI, nella zona rivierasca interna o a una distanza massima di 150 m dai natanti che le accompagnano, possono essere escluse dall'obbligo di contrassegno di cui all'articolo 16 capoverso 1 ONI, se dispongono di una dichiarazione di conformità e sono conformi alla norma SN EN ISO 6185 parte 1. Inoltre, devono essere rispettati tutti i criteri elencati qui di seguito:

- la lunghezza dello scafo dell'imbarcazione (L_H) non può superare i 4 m;
- l'imbarcazione non può essere dotata di uno specchio fisso integrato nello scafo;
- l'imbarcazione non può avere un fondo solido;
- l'imbarcazione deve avere più di una camera d'aria e
- l'imbarcazione non può avere il motore.

L'imbarcazione può tuttavia essere immatricolata se il proprietario o il detentore lo desidera.

Indicazioni:

- nelle imbarcazioni che non vengono immatricolate il nome e l'indirizzo del proprietario o del detentore devono essere ben visibili;
- secondo la norma summenzionata, le imbarcazioni della categoria II possono essere dotate di un motore. Tali battelli motorizzati non sono però stati esclusi espressamente dall'obbligo di contrassegno e devono quindi essere immatricolati.

Distinti saluti

Ufficio federale dei trasporti

Allegati:

- elenco delle circolari dell'UFT per i servizi cantonali della navigazione, stato 04.03.2016

Copia p. c. a:

- Associazione dei servizi della navigazione
Thunstrasse 9
Casella postale
3000 Berna 6
- sf/aa